

Giorgio Ghiringhelli

Losone, 17 ottobre 2005

Via Ubrio 62

6616 Losone

Onorando

Gran Consiglio

Palazzo delle Orsoline

6500 Bellinzona

Petizione

(Costituzione cantonale art. 8 lett. I : “sono garantiti il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole”)

Per uno spoglio delle schede più rispettoso dell'autonomia comunale e della trasparenza (presenza dei delegati dei partiti)

Egregio signor Presidente,

gentili signore deputate,

egregi signori deputati,

Il 5 aprile 2005 ho inoltrato al Consiglio di Stato una petizione tendente alla soppressione dello spoglio cantonale in occasione delle elezioni cantonali e comunali : tale spoglio centralizzato rappresenta infatti un *unicum* in Svizzera e oltre a essere inutilmente costoso e poco rispettoso dell'autonomia comunale non consente ai delegati dei partiti di assistere alle operazioni di spoglio. Proprio in quel periodo si attendeva il primo pacchetto di revisione dei compiti dello Stato. Fatti quattro calcoli ho potuto concludere che il Cantone spende per le tornate elettorali cantonali e comunali la bellezza di fr. 1'000'000.- (di cui 441'000 solo per i gettoni di presenza e le indennità ai membri degli Uffici di spoglio) . Nell'ottica della revisione dei compiti dello Stato mirante anche a conseguire dei risparmi, mi premeva segnalare questa circostanza al governo

cantonale. Peccato che il Consiglio di Stato non abbia ritenuto di spendere neppure una parola in merito nel messaggio sul riequilibrio delle finanze, come invece la petizione chiedeva esplicitamente.

Poco dopo il licenziamento del messaggio in questione, a metà giugno, il caso ha voluto che il Tribunale federale respingesse un mio ricorso contro le elezioni del CC di Losone. Ebbene, pur senza esprimersi su questo specifico argomento, l'Alta Corte federale ha messo in evidenza parecchi interrogativi sull'ammissibilità del sistema ticinese sotto l'aspetto dell'autonomia comunale (cfr. punto 3).

Vista la sentenza del Tribunale federale ho quindi sottoposto la petizione all'Ufficio cantonale di accertamento e a tutti i Municipi del Cantone con preghiera di rispondere entro il 12 settembre 2005. Scaduto il termine ho quindi ritenuto opportuno, visti i risultati di questa ampia consultazione e visto che il CdS non ha ancora risposto alla petizione, riproporre la petizione in maniera rielaborata al Gran Consiglio, tenendo conto il più possibile delle risposte municipali.

1. I risultati della consultazione

Su 199 Municipi interpellati, ben 111 non hanno risposto (come pure l'Ufficio cantonale di accertamento) in barba al diritto di petizione costituzionalmente protetto. Fra gli 88 che hanno risposto, 9 hanno aderito alla proposta (Alto Malcantone, Brione Verzasca, Cadro, Cevio, Genestrerio, Manno, Mezzovico-Vira, Origgio e Sorengo) e uno (Contone) si è detto "né favorevole né contrario".

Colpisce il fatto che numerosi Municipi, pur in taluni casi esprimendo parole di apprezzamento per la proposta, si sono pronunciati contro la stessa non per motivi di principio ma solo per timore di dover far fronte a maggiori oneri finanziari per le indennità da versare ai membri degli Uffici elettorali e per gli adattamenti ai programmi informatici. Timore che per quanto riguarda le indennità da versare ai membri degli Uffici elettorali è del tutto infondato (come spiego al punto 2) e che per quanto riguarda i costi dei programmi informatici vien spazzato via dalla presente proposta che nel progetto di modifica di legge allegato prevede (cfr. art. 38 cpv. 3 LEDP) la gratuità del programma informatico per l'elaborazione dei dati di spoglio per quei Comuni che opteranno per lo spoglio comunale. Del resto nel messaggio 5689 del 30 agosto 2005 ("*Modificazione dei motivi di nullità delle schede nelle elezioni*") il CdS precisa che la proposta modifica dei motivi di nullità delle schede non comporterà maggiori oneri per il Cantone e i Comuni e che per quanto riguarda lo spoglio sono già stati avviati i lavori per un nuovo programma informatico che sostituirà quello impiegato finora (e dunque tale programma potrebbe essere fornito gratuitamente senza problemi !).

Quindi è chiaro che se a portare avanti questa proposta fosse stato il Cantone, con dati precisi alla mano e con le necessarie garanzie sulla questione dei costi, l'esito della consultazione fra i Municipi avrebbe potuto capovolgersi. A maggior ragione potrà capovolgersi in futuro visto che la nuova petizione, oltre a sgravare i comuni dai paventati costi per i programmi informatici, propone una soluzione flessibile ("à la carte"), nel rispetto dell'autonomia comunale, che dovrebbe soddisfare tutti.

Curioso notare come i favori andati alla petizione non siano dipesi dai colori partitici : si tratta di una corrente trasversale che tocca tutti i partiti. A maggior ragione si impone dunque una disamina attenta della presente petizione.

2. La questione finanziaria

Come avevo già esposto nella petizione del 5 aprile 2005, a cui rinvio, il costo dello spoglio cantonale raggiunge senza problemi almeno fr. 1'000'000.—. Alcuni Municipi obiettano che le mie conclusioni sarebbero semplicistiche e non sufficientemente approfondite. La critica è abbastanza pretestuosa dato che il valore unitario dell'indennità ai membri degli uffici di spoglio mi è stato riferito proprio da un assessore-giurato che ha prestato il suo servizio allo spoglio cantonale. Finora il Consiglio di Stato non ha mai pubblicato la distinta spese in merito. Pure il mio invito al Governo a presentare "il conto", non è stato seguito. Come si fa quindi a rimproverarmi? Sono del tutto impossibilitato a dimostrare nel dettaglio le spese se dall'altra parte mi trovo un muro di gomma.

Bisognerà però rendersi conto, anche per essere chiari e non nascondersi dietro le dita con la popolazione, che il mantenimento dello spoglio cantonale provoca inevitabilmente costi. Benché in questa sede non si metta più l'accento sulla questione finanziaria, per tenere conto delle posizioni dei Municipi, rimane pacifico che il problema esiste. Strano poi il rimprovero di alcuni Municipi secondo cui uno spoglio comunale costerebbe di più per il Comune. I Comuni non sono tenuti per legge cantonale a pagare i membri degli uffici elettorali, la cui carica è obbligatoria (art. 21 LEDP). Essi potrebbero quindi adattare verso il basso le indennità, ora qua e là versate a titolo grazioso, per fare in modo che le ore supplementari dedicate allo spoglio (tre-quattro) si compensino.

3. La questione dell'autonomia comunale

Il Tribunale federale nella sentenza 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 (consid. 2.5.5) ha affermato :

“Certo, ci si potrebbe chiedere se il mantenimento del sistema vigente, assolutamente sconosciuto negli altri Cantoni come rilevato dal Consiglio di Stato nella risposta (...), sia effettivamente ancora giustificato, ritenuta l'evoluzione della materia in esame e l'introduzione, per determinate votazioni, del voto per corrispondenza anche nel Cantone Ticino. Del resto, già la dottrina criticava il procedimento dello spoglio cantonale, sostenendo ch'esso costituisce in intacco grave alla dignità morale del Comune, al quale si nega la capacità di esercitare con correttezza ed esattezza una funzione pubblica ; particolarmente urtante sarebbe inoltre il fatto che il Comune sia privato della facoltà di procedere allo spoglio dei voti e alla proclamazione dei risultati anche per gli scrutini relativi alle nomine comunali (Giuseppe LEPORI, Diritto costituzionale ticinese, Bellinzona 1988, pag. 482 nota al piede no. 12). La reintroduzione dello spoglio comunale anche per le elezioni in discussione, potrebbe permettere d'altra parte di concedere a tutti i rappresentanti dei proponenti che hanno presentato una lista – e non solo, secondo il sistema vigente, a quelli dei partiti rappresentati nel Parlamento cantonali – il diritto di designare un loro delegato con facoltà di assistere alle operazioni di scrutinio e di spoglio, permettendo a questi in tal modo di rilevare immediatamente eventuali irregolarità”

Viste le osservazioni dei Municipi, la maggioranza degli enti locali non ravvede una violazione della propria autonomia nello spoglio cantonale. Devo dire sinceramente di essere rimasto abbastanza sorpreso. Sia come sia, il fatto che la maggioranza dei Municipi rinunci all'autonomia comunale non significa che questa non ci sia. In effetti i considerandi del Tribunale federale non si possono che condividere.

Infatti non si potrà escludere in eterno che un Comune non inoltri mai un ricorso al Tribunale federale contro le proprie elezioni comunali proprio per lo spoglio cantonale o piuttosto che un Comune proceda esso medesimo con la forza allo spoglio delle schede riguardanti la propria elezione. Non bisogna inoltre dimenticare che pure il privato potrebbe invocare l'autonomia comunale a titolo pregiudiziale nell'ambito di un ricorso.

L'autonomia comunale consiste anche nel decidere di rinunciarvi. Per questo motivo, viste le risposte dei Municipi, ritengo che lasciare al Comune stesso la scelta sia la soluzione più oculata e rispettosa delle varie espressioni. Grazie a questa alternativa più nessuno potrà invocare l'autonomia comunale del Comune che sceglie liberamente e autonomamente di prevedere lo spoglio cantonale.

4. La questione delle esigenze minime imposte dal diritto superiore internazionale

Già con la petizione del 5 aprile 2005 avevo espresso perplessità sulla compatibilità dello spoglio cantonale, che esclude i delegati dei partiti dalle operazioni di spoglio, con il diritto superiore. Per motivi di forma (irricevibilità per tardività della censura) il Tribunale federale non ha espresso una sua conclusione se non sul circostanziato aspetto dell'autonomia comunale. L'art. 25 del Patto Onu relativo ai diritti civili e politici (Patto Onu II; RS 0.103.2; v. documento ONU allegato), già citato nella petizione precedente, sancisce che i candidati o il loro rappresentanti abbiano la possibilità di partecipare alle operazioni di spoglio delle schede. Successivamente ho potuto altresì scoprire che pure l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione in Europa (OSCE), a cui la Svizzera ha aderito negli anni 70, in un interessante manuale sugli standard minimali per uno spoglio fidato (v. documento OSCE allegato, estratto del medesimo manuale) impone tale prerogativa per le liste in elezione. Per inciso sottolineo che questi documenti non sono segreti o riservati ad esperti del settore, bensì pubblicati nell'Internet accessibili per tutti e gratuitamente. Altro elemento da non sottolineare la circostanza che le due organizzazioni internazionali deducono questo diritto fondamentale in modo del tutto indipendente. Nei due documenti non vi sono rinvii vicendevoli. Soppesato tutto quanto, si deve e non si può altro che dedurre un diritto soggettivo delle liste in gara per un'elezione prefissato dal diritto internazionale a che siano rappresentate alle operazioni di spoglio.

Nella sentenza 1P.369/2004 il Tribunale federale stabilisce che le norme internazionali non vanno oltre l'art. 34 Cost. Finora l'Alta Corte federale non si è mai espressa su un'eventuale presenza di rappresentanti di liste. Ha stabilito invece che non esiste alcun diritto ad avere un membro nell'ufficio elettorale. La questione odierna è diversa però. Non si è mai né si pretende che tutte le liste abbiano un membro con diritto di voto in seno all'ufficio cantonale di spoglio, bensì che vi sia un diritto ad avere un rappresentante con i diritti di cui all'art. 23 LEDP. Evidentemente tale delegato ha diritto di contestare, di pretendere una decisione ad hoc a verbale, ma non ha diritto di voto in seno all'ufficio cantonale di spoglio.

In definitiva stabilire se tale diritto di rappresentanza sia da dedurre dall'art. 34 Cost. o dal diritto internazionale oppure ancora dall'art. 34 Cost. per assorbimento della norma internazionale (sulla falsariga della sentenza del TF) è una questione prettamente accademica, che nel quadro di un giudizio può rivelarsi interessante, ma che nella pratica si rivela un po' un esercizio di stile. In sostanza si deve concludere che il diritto internazionale, chiaro senza spazi d'interpretazione, impone tale obbligo allo Stato.

Attualmente il diritto alla rappresentanza alle operazioni di spoglio è prevista dinanzi agli uffici elettorali comunali, ma è invece esclusa (vecchia LEP) o per lo meno non contemplata (odierna LEDP) per gli uffici cantonali di spoglio. Tale situazione, come si è analizzato, non è conforme al diritto superiore. Non mi si venga a dire che i delegati all'Ufficio cantonale di accertamento (UCA; art. 54 LEDP) sono del tutto sufficienti perché all'UCA non si fa lo spoglio e non si tocca una sola scheda, salvo quello contestate, di cui non c'è più traccia da anni.

Preso atto che la legislazione cantonale va dunque adattata alle esigenze internazionali prima che siano i Tribunali a imporle con la forza (il messaggio del Tribunale federale nella sentenza 1P.369/2004 è chiaro!) bisogna trovare una modalità che da un lato rispetti le condizioni sopra esposte, ma dall'altro si concili con l'organizzazione delle operazioni.

Per concretizzare le mie richieste nell'allegato di modifica legislativa propongo una possibile modalità che dovrebbe conciliarsi con le esigenze tecnico-organizzative. Per inciso si soggiunge unicamente che problemi tecnico-strutturali non possono giustificare una limitazione del diritto dei delegati come attualmente. Tutto è imperniato sulla proposta di nuovo art. 41 LEDP.

Il sett'ultimo lunedì prima dell'elezione (48 giorni prima; art.) occorre depositare le candidature alla Cancelleria dello Stato. Il lunedì successivo (41 giorni prima; art. LEDP) le proposte divengono definitive e sono pubblicate nel Foglio Ufficiale. 30 giorni prima dell'elezione l'UCA comunica mediante il foglio ufficiale il numero degli uffici cantonali di spoglio, la loro composizione (presidente, ev. presidente supplente, membri, ev. membri supplenti), il luogo di convocazione, e la loro giurisdizione sugli uffici elettorali comunali. L'UCA invita inoltre i rappresentanti delle liste (1° proponenti) a notificare i nominativi con i delegati. È indispensabile annunciare anche il luogo preciso (sala n° Y dello stabile X) in cui ogni ufficio cantonale si riunisce. Anche perché è inutile che vi siano scambi di corrispondenza inutilmente costosi. I rappresentanti devono notificare i nominativi. I delegati si presenteranno al momento debito nel luogo indicato nel FU. È opportuno che la legge stabilisca una soglia entro il quale i rappresentati delle liste devono notificare i delegati. Se si può pretendere che i partiti abbiano diritto a delegati, si deve anche pretendere che i partiti non notifichino all'ultimo momento i nominativi. Il termine di 10 giorni è sufficiente. Scaduto tale termine non verrebbero più accettate alcune richieste. Tale procedura limita, è vero, il diritto di rappresentanza dei partiti anche se in misura conforme con il principio della proporzionalità e degli altri principi di limitazione dei diritti costituzionali (36 Cost.). Si impone di stabilire il termine in una legge formale, visto che è una limitazione relativamente importante.

¹ *L'ufficio cantonale di spoglio si compone di un presidente, membro dell'ordine giudiziario, e di due membri designati dall'ufficio cantonale di accertamento avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.*

² *L'ufficio cantonale di accertamento con decisione pubblicata nel Foglio ufficiale almeno 30 giorni prima dell'elezione comunica:*

a) il numero degli uffici cantonali di spoglio, il luogo e l'ora in cui si riuniscono;

b) la loro composizione;

c) la giurisdizione dei singoli uffici cantonali di spoglio sugli uffici elettorali comunali;

d) che i rappresentanti delle liste hanno la facoltà di inviare delegati alle operazioni degli uffici cantonali di spoglio, avvertendoli che nel caso in cui non sarà pervenuta alcuna risposta almeno 10 giorni prima dell'elezione, alla lista sarà precluso il diritto di essere rappresentata.

³ *attuale cpv. 2*

⁴ *attuale cpv. 3*

⁵ *L'ufficio cantonale di accertamento con disposizioni pubblicate nel Foglio ufficiale ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.*

Ancora una volta il caso ha voluto che il Tribunale federale pochissimi giorni or sono (22 settembre 2005) pubblicasse le motivazioni della sentenza sui ricorsi contro le elezioni comunali del Municipio di Berna (sentenza 1P.316/2005 del 7 settembre 2005 destinata a pubblicazione in DTF). Questa decisione lascia presagire una tendenza importante. Al consid. 3.6 il TF afferma che nello spoglio esiste sempre una certa incertezza. Tale incertezza aumenta nelle elezioni proporzionali a causa del panachage e specialmente in casi in cui la lettura della schede può essere soggetta a interpretazioni. Ebbene proprio per diminuire al massimo quest'incorrettezza, che è presa in considerazione, l'Alta Corte afferma altresì:

*Solche Ungenauigkeiten werden in gewissem Ausmass in Kauf genommen, (...) sollen durch strikte (und einfache) Regeln (vgl. BGE 105 Ia 237 E. 3b S. 240) sowie durch die Beteiligung von politischen Kräften bei der Auszählung (vgl. Stephan WIDMER, *Wahl- und Abstimmungsfreiheit*, Diss. Zürich 1989, S. 168; Jörg Paul MÜLLER, *Grundrechte in der Schweiz*, 3. Aufl. 1999, S. 369 mit Verweis auf Art. 25 UNO-Pakt II) beschränkt werden.*

5. Considerazioni politiche

C'è chi ritiene che lo spoglio cantonale sia efficiente così com'è e che dunque la presenza dei delegati dei partiti sia inutile. Chi ragiona così dimostra di non aver capito la sostanza del problema. Qui infatti non si sta parlando di efficienza ma semmai di un diritto democratico che discende dal diritto superiore internazionale e che non può dunque essere considerato alla stregua di un "optional": e cioè il diritto per i partiti in lizza di poter assistere ai lavori di spoglio e controllare che tutto sia regolare. E' dunque una questione di trasparenza. Se poi, una volta ottenuto il diritto di avere dei delegati, i partiti non intendono esercitare questo loro diritto, ciò è affar loro.

Ora cito tre episodi che dimostrano l'opportunità e anzi la necessità di poter disporre di delegati negli uffici di spoglio.

Dopo le elezioni comunali del 1996 avevo inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento dell'elezione del CC a causa di sospetti di broglio, e in particolare a seguito della presenza nelle urne di tre schede facsimili regolarmente timbrate (catena di S. Antonio?). Il CdS (decisione no. 3391 del 3.7.96) respinse il ricorso, ma dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria emerse un fatto sconcertante, e cioè che le tre schede facsimili regolarmente timbrate (e dovutamente segnalate dall'Ufficio elettorale nel verbale che accompagnava le schede votate)

vennero erroneamente conteggiate come valide al momento dello spoglio (in due casi queste schede erano sfuggite all'attenzione degli addetti ai lavori di spoglio mentre nel terzo caso, *"pur essendo stata rilevata - come si legge nella decisione del CdS - "la scheda venne conteggiata a seguito di un malinteso tra il presidente e un membro dell'ufficio incaricato della lettura"*) . Due di queste schede erano intestate PLR e una UDC. A seguito di questa scoperta, avvenuta casualmente a seguito di un ricorso, queste schede furono annullate rendendo necessaria una nuova pubblicazione dei risultati elettorali così corretti.

Dopo le elezioni cantonali del 2003 un cittadino di Origlio che sosteneva di aver assegnato il voto di scheda al movimento del Guastafeste interpose ricorso al Gran Consiglio (seguito poi a ruota dal sottoscritto) perché dalla lettura dei giornali era apparso che a Origlio nessun cittadino aveva votato per questo movimento. Il controllo successivamente effettuato permise di accertare l'esistenza di una scheda che riportava un voto al Guastafeste e un voto a un altro partito : e si scoprì che ,anziché essere annullata per voto a due partiti, quella scheda era stata erroneamente ritenuta valida e conteggiata dall'Ufficio di spoglio per l'altro partito. Questo episodio solleva parecchi interrogativi e dimostra come sia facile sbagliarsi, visto che il conteggio dei voti avviene manualmente, e quanto importante e necessaria sia - per la trasparenza - la presenza di delegati dei partiti che supervisionino i lavori di spoglio.

Dopo le elezioni comunali del 2004 avevo inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato chiedendo un riconteggio delle schede per l'elezione del CC di Losone in quanto per una differenza di due schede il movimento del Guastafeste non aveva ottenuto un seggio in più. La stessa cosa si era verificata nel Comune di Locarno. Ebbene, il CdS respinse i due ricorsi con la motivazione, fra le altre, che i ricorrenti *"non avevano presentato argomentazioni puntuali circa errori di letture e di conteggio dei voti effettivamente manifestatisi durante le operazioni di spoglio"*. Ma come facevano i ricorrenti a sollevare contestazioni di questo tipo se nessuno dei loro rappresentanti aveva avuto la possibilità di assistere ai lavori di spoglio ? Ben il 5,2 per cento delle schede di Losone vennero annullate : come è possibile essere sicuri che tutte queste schede siano state annullate a giusta ragione visto che i partiti non potevano disporre di delegati in grado di visionarle ed eventualmente di contestare la scelta dell'Ufficio di spoglio ?

6. Spoglio cantonale e elezioni della Costituente, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato

Evidentemente, rispetto alla versione precedente, la presente petizione non tocca in alcun modo il principio dello spoglio cantonale per le elezioni della Costituente, del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, fatta eccezione per l'ammissione dei delegati. Infatti spetta al Cantone e per esso al legislatore decidere se mantenere l'attuale sistema. È una questione essenzialmente politica. Viste le considerazioni dei Municipi mi adeguo. Se però il Gran Consiglio volesse procedere motu proprio alla soppressione totale dello spoglio cantonale, allora in tal caso rinvio alla proposta di modifica di legge contenuta nella petizione del 5 aprile 2005.

7. Proposta di modifiche di legge

Onde facilitare il compito del Gran Consiglio, nel caso di un'adesione alla presente petizione, mi sono permesso di elaborare una concreta modifica di legge. Per ragione pratiche, come per la petizione del 5 aprile 2005, tale proposta legislativa è posta alla fine del testo della petizione.

8. Conclusioni

Per quanto è della petizione del 5 aprile 2005 essa è formalmente sostituita dalla presente.

Al Consiglio di Stato si chiede comunque di rispondere alla precedente petizione laddove si chiedeva di presentare la **distinta spese** dello spoglio almeno per gli anni 2003/2004/2005, in modo che si possa ragionare su cifre concrete.

Si chiede quindi al Gran Consiglio :

- **che i Comuni , se lo desiderano e limitatamente alle elezioni comunali, abbiano la possibilità di ritornare allo spoglio comunale (previo inserimento nel regolamento comunale);**
- **che dinanzi agli Uffici cantonali di spoglio siano ammessi i delegati dei partiti (per le elezioni cantonali e per le elezioni generali comunali in quei comuni che di mantengono lo spoglio cantonale).**

Nel frattempo sottopongo nuovamente questa petizione all'Ufficio cantonale di accertamento e ai Municipi, invitandoli a prendere posizione sulla nuova proposta

entro il 1. dicembre 2005

Gli Enti che si erano già dichiarati in precedenza favorevoli saranno ritenuti tali qualora non inoltrassero risposta, visto il carattere ridimensionato della presente petizione. A tempo debito informerò il Gran Consiglio o per esso la Commissione competente sui risultati della nuova consultazione.

Con ogni ossequio

Giorgio Ghiringhelli

Allegati:

- petizione del 5 aprile 2005
- sentenza del Tribunale federale 1P.369/2004 del 13 giugno 2005
- risposte dei comuni
- tabella Excel riassuntiva
- documenti ONU e OSCE

Cpc: Commissione petizione e ricorsi del Gran Consiglio

Commissione costituzione e diritti politici del Gran Consiglio

Lod. Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6500 Bellinzona

Ufficio votazioni ed elezioni, Residenza governativa, 6500 Bellinzona

Legge sull'esercizio dei diritti politici: modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la petizione di Giorgio Ghiringhelli, Losone;

visto il messaggio n. ... del Consiglio di Stato;

visto il rapporto n. ...R della Commissione ... ;

decreta:

I. La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

- (invariato)** **Art. 22 cpv. 2**
² Nelle elezioni con spoglio cantonale il numero degli uffici elettorali è stabilito dalla Cancelleria dello Stato.
Non ha senso coinvolgere l'intero Consiglio di Stato in questa mansione prettamente burocratica. Il Consiglio di Stato può comunque sempre essere adito se del caso su ricorso contro gli atti di procedura preparatoria (art. 163 LEDP). Così facendo le decisioni saranno prese in maniera più celere e la protezione giuridica è inoltre aumentata.
- (invariato)** **Art. 23 cpv. 1, 2 e 4**
¹ In caso di elezioni, le liste hanno diritto di essere rappresentate presso gli uffici elettorali e gli uffici cantonali di spoglio.

² Pari diritto è conferito in caso di votazioni alle liste con almeno un seggio in Consiglio comunale o in Municipio e ai Comitati di sostegno costituitisi per l'occasione.

⁴ Le osservazioni e i reclami vanno registrati a verbale.
Il cpv. 2 va circostanziato. Non si comprende chi siano i gruppi politici o i gruppi che hanno depositato una lista. Meglio stabilire "le liste". L'ultima frase va messa come cpv. 4. Non ha senso di lasciarla "a sbalzo". Per i delegati all'ufficio cantonale di accertamento conviene stabilire una norma specifica. Nelle elezioni comunali per quei comuni che mantengono lo spoglio cantonale sarebbe impensabile la presenza di centinaia di delegati. Per ragioni pratiche, ma unicamente all'Accertamento, si limita in questo caso la presenza ai partiti in Governo e in Parlamento. È una prassi costante in vigore da sempre, ma che le esigenze di legalità necessitano impongono una codificazione.
- (invariato)** **Art. 27 cpv. 2 lett. a**
a) per le votazioni ed elezioni cantonali e federali dalla Cancelleria dello Stato; Vedasi commento all'art. 22 cpv. 2.
- (invariato)** **Art. 33 prima frase**
Il regolamento fissa le norme...
Per chiarezza conviene stabilire il regolamento per sottolineare la necessità di un atto normativo pubblicato. Del resto le attuali disposizioni sono proprio nel regolamento.
- (invariato)** **Art. 38 cpv. 2, 3, 4, 5, 6 (nuovi)**
² Lo spoglio comunale avviene per tutte le votazioni, per le elezioni con il sistema maggioritario, per le elezioni comunali complementari e per gli altri casi previsti dalla legge.

³ Il regolamento comunale può stabilire lo spoglio comunale per le elezioni generali comunali. In tal caso la Cancelleria dello Stato, a richiesta del Comune, fornisce gratuitamente un programma informatico per l'elaborazione dei dati di spoglio.

⁴ Per l'elezione del Consiglio nazionale, la Cancelleria dello Stato può ordinare con risoluzione pubblicata nel Foglio ufficiale che lo spoglio avvenga

- a) in forma raggruppata per più Comuni o uffici elettorali;
- b) sulla base di un programma informatico omologato dalla Cancelleria federale.

⁵ Per le elezioni comunali con spoglio comunale, il Municipio può ordinare con risoluzione pubblicata all'albo che lo spoglio avvenga in forma raggruppata.

⁶ attuale cpv. 4

⁷ attuale cpv. 5

Si mantiene il principio che le elezioni con il sistema proporzionale sottostanno allo spoglio cantonale. Il cpv. 2 è completato con le elezioni comunali complementari, che avvengono già oggi con lo spoglio comunale. Il cpv. 3 è dedicato alla possibilità dei comuni di prevedere lo spoglio comunale per le elezioni generali comunali. Per motivi di legalità, onestà e opportunità né il Municipio né il Consiglio comunale possono ristabilire lo spoglio comunale, ma dev'essere inserita una norma specifica nel regolamento comunale. La popolazione o partiti di minoranza non vengono quindi estromessi dalla discussione, perché avrebbero comunque sempre a disposizione, nei regimi di Consiglio comunale, lo strumento referendario. Tale esigenza è coerente anche all'istituzione di circondari elettorali per l'elezione del Consiglio comunale, che impone una norma nel regolamento comunale. Il cpv. 4 riprende la seconda frase dell'attuale cpv. 3 e l'attuale cpv. 4. Al cpv. 4 lett.a si aggiunge o uffici elettorali. Con il tenore attuale non si avrebbero possibilità di intervento ad esempio nelle città con più uffici elettorali, ma in un solo comune (Lugano, Locarno, ecc.). Conviene permettere, se lo desiderano, ai Comuni uno spoglio raggruppato per le elezioni comunali con spoglio comunale.

Art. 41 (nuovo)

(invariato)

¹ L'ufficio cantonale di spoglio si compone di un presidente, membro dell'ordine giudiziario, e di due membri designati dall'ufficio cantonale di accertamento avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.

² L'ufficio cantonale di accertamento con decisione pubblicata nel Foglio ufficiale almeno 40 giorni prima dell'elezione comunica:

- a) il numero degli uffici cantonali di spoglio, il luogo e l'ora in cui si riuniscono;
- b) la loro composizione;
- c) la giurisdizione dei singoli uffici cantonali di spoglio sugli uffici elettorali comunali;
- d) che i rappresentanti delle liste hanno la facoltà di inviare delegati alle operazioni degli uffici cantonali di spoglio, avvertendoli che nel caso in cui non sarà pervenuta alcuna risposta almeno 15 giorni prima dell'elezione, alla lista sarà precluso il diritto di essere rappresentata.

³ attuale cpv. 2

⁴ attuale cpv. 3

⁵ L'ufficio cantonale di accertamento con disposizioni pubblicate nel Foglio ufficiale ne stabilisce ogni altra modalità di funzionamento.

Attualmente gli uffici cantonali di spoglio sono costituiti dal Consiglio di Stato. Una base legale in tal senso è tuttavia assente. L'attuale art. 41 è del tutto silente e anche il RALEDP. V'è ragione di credere che sia il frutto di una prassi consolidata.

Nel caso di elezioni comunali il Consiglio di Stato è autorità di ricorso. A

mantenere la situazione attuale nelle elezioni comunali, meno in quelle cantonali, di fatto non esiste un'autorità di ricorso del tutto indipendente. Conviene quindi togliere completamente al Consiglio di Stato siffatte competenze per trasferirle all'ufficio cantonale di accertamento, il quale dovrà pure stabilirne le modalità di funzionamento con pubblicazione in FU per trasparenza. È del tutto assurdo che il Consiglio di Stato si occupi della procedura preliminare e di ricorso. I giudizi sui ricorsi poi come ho potuto già sperimentare sono del tutto partigiani e non oggettivi. A dire il vero in caso di spoglio cantonale l'autorità di prime cure è l'UCA non il CdS. Si pensi inoltre al caso di un'elezione del Consiglio di Stato in cui tutti gli uscenti si ricandidano. Praticamente i candidati si creano il "loro" spoglio: inaccettabile. Oltre a più indipendenza, maggior chiarezza.

Per mantenere una certa trasparenza si propone che l'UCA pubblichi nel FU una decisione sul numero, la composizione e la competenza degli uffici cantonali di spoglio, affinché specialmente nelle comunali le sezioni comunali sappiano dove inviare delegati. Inoltre i primi proponenti vanno avvertiti della possibilità di inviare delegati entro un termine improrogabile. In tal modo non vi sarà alcuna corrispondenza con un risparmio non indifferente di spese postali per il Cantone. Si pensi alle comunali. I primi proponenti delle liste (rappresentanti) se lasciano spirare il termine saranno esclusi dalla possibilità di proporre delegati. Per ragioni organizzative è opportuno fissare direttamente nella legge il termine perentorio. 15 giorni sembrano sufficienti.

Art. 42 cpv. 1 e marginale

L'ufficio competente procede al conteggio delle schede e dei voti.

Conteggio delle schede in caso di elezione con la proporzionale

Non tutte le elezioni proporzionali avvengono con lo spoglio cantonale. Si pensi già ora alle elezioni comunali complementari di 2 o più municipali o consiglieri comunali. L'art. 42 va dunque generalizzato. Al momento in cui i comuni potranno stabilire lo spoglio comunale per le comunali si giustifica ancor più quest'adattamento redazionale.

(invariato)

Art. 45 cpv. 3

³ Il regolamento stabilisce le norme per la custodia del materiale di voto durante le operazioni di trasmissione e di spoglio.

Per chiarezza e trasparenza conviene precisare che le norme vanno inserite nel regolamento e non mediante semplice risoluzione o direttiva.

(invariato)

Art. 46

Invariato

Essendo mantenuto lo spoglio cantonale le considerazioni della petizione del 5 aprile 2005 sugli articoli 45 e 46 sono senza oggetto.

Proclamazione dei risultati:

Art. 47 (nuovo)

¹ Nelle votazioni e nelle elezioni a spoglio comunale l'ufficio elettorale procede, a spoglio ultimato, alla proclamazione dei risultati.

a) nelle votazioni e nelle elezioni comunali con spoglio comunale

² Nelle elezioni stabilisce inoltre:

a) i candidati eletti e rilascia loro le credenziali;

b) la lista dei subentranti secondo l'ordine personale dei voti ottenuti;

³ Ultimate le operazioni, il presidente dell'ufficio elettorale, in seduta pubblica, legge il verbale, e, in caso di elezione, consegna le credenziali agli eletti.

Art. 48

(Invariato)

Invariato

All'art. 47 si precisa che per la proclamazione è competente l'intero ufficio e non il solo presidente come lascia presagire l'attuale normativa. È opportuno che siano tutti collegialmente (non necessariamente unanimemente, bensì insieme) a decidere nel rispetto anche della rappresentanza politica.

(Invariato)

Art. 51 cpv. 1 (nuovo)

L'ufficio cantonale di accertamento, ad eccezione delle votazioni e delle elezioni comunali con spoglio comunale, ha il compito:

- a) di costituire gli uffici cantonali di spoglio e di stabilirne il loro funzionamento;
- b) attuale lett. a
- c) attuale lett. b
- d) attuale lett. c
- e) attuale lett. d

Evidentemente nelle elezioni comunali con spoglio comunale sarà competente a livello comunale l'ufficio elettorale, se del caso il principale (art. 22 cpv. 4 e 47 LEDP). La precisazione inclusa nella petizione del 5 aprile 2005 riguardante gli scrutini patriziali o parrocchiali è del tutto superflua dato che anche nel Comune in simili evenienze non si presenterebbe mai lo spoglio cantonale. Per le votazioni comunali lo spoglio è comunale come pure per le elezioni col sistema maggioritario come quelle patriziali (a 1 solo turno) e parrocchiali (a 2 turni).

(Invariato)

Art. 53 (nuovo)

¹ L'ufficio cantonale di accertamento è composto di tre giudici del Tribunale di appello, da esso designati, avuto riguardo della rappresentanza dei gruppi politici.

² Esso è permanente e sta in carica due anni.

³ Ha sede presso il Tribunale di appello.

⁴ Esso si può avvalere dell'assistenza della Cancelleria dello Stato. *Conviene stabilire che l'Ufficio cantonale di accertamento sia sempre costituito da tre giudici di appello. In primo luogo perché è opportuno che un'autorità sia sempre composta delle medesime persone e non come ora che rende il tutto un po' confuso e nello spirito della Commissione dei diritti politici, che in un rapporto recente affermava l' "autorevolezza di un organismo composto di magistrati e rappresentanti delle liste". Anche per garantire un diritto di ricorso effettivo appare utile che nelle votazioni e nelle elezioni federali non sia la medesima autorità (Consiglio di Stato) a fungere da ufficio cantonale principale e da autorità di ricorso. Conviene inoltre stabilire che esso è permanente (e non nominato di volta in volta) e stia in carica 2 anni, come le Camere del Tribunale. Per sapere l'indirizzo in caso di istanze o ricorsi va precisata la sua sede. Naturalmente esso potrà riunirsi a Bellinzona. Si aggiunge pure un diritto ad avvalersi dell'assistenza della Cancelleria dello Stato: ad esempio per la richiesta di designazione dei delegati all'ufficio o per l'invio delle citazioni.*

Art. 54 (nuovo)

¹ Alle deliberazioni possono partecipare inoltre:

- a) il Cancelliere dello Stato;

d) delegati dei gruppi e personale autorizzato a partecipare

b) il personale designato dall'Ufficio;

c) due delegati per ogni lista depositata in caso di elezioni della Costituente, del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei deputati al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati; un delegato per ogni lista presente in Gran Consiglio o in Consiglio di Stato e per ogni gruppo Comitato di sostegno costituitosi per la votazione negli altri casi;

² Il Cancelliere dello Stato e i delegati hanno il diritto di rilevare eventuali irregolarità, chiedere rimedio e firmare il verbale dell'Ufficio cantonale di accertamento.

³ I reclami e le osservazioni vanno messe a verbale.

L'art. 54 va precisato. In primo luogo bisogna permettere al Cancelliere dello Stato di parteciparvi e conferirgli i diritti da delegato. Il personale per maggiore indipendenza dell'Ufficio dev'essere nominato dallo stesso Ufficio e non più dal Consiglio di Stato, che in alcuni casi è autorità di ricorso. Anche la partecipazione dei delegati dev'essere precisata. Si riprende la pratica cantonale: 2 delegati per le elezioni importanti, 1 negli altri casi. Si riprende inoltre con i dovuti adattamenti ai cpv. 2 e 3 il testo dell'art. 23 per poter sopprimere proprio l'attuale infelice all'art. 23. I delegati hanno il diritto di partecipare a tutte le deliberazioni, quindi anche a quelle di costituzione degli uffici cantonali spoglio. La Cancelleria dello Stato dovrà invitare le liste al momento in cui esse son definitive a designare senza indugio un delegato se desiderano essere rappresentate a queste operazioni.

Si aggiunge che contrariamente agli uffici comunali e a quelli cantonali di spoglio non tutte le liste depositate, in caso di elezioni comunali, hanno il diritto di essere rappresentate. Ciò si giustifica da ragioni tecniche. Sarebbe impensabile avere un centinaio di delegati... Dal lato del diritto internazionale la proposta, che riprende la prassi cantonale, è assolutamente conforme, perché esso impone il diritto di rappresentanza solo allo spoglio delle schede e come si è già riferito l'UCA non esegue alcuno spoglio.

Art. 55 (nuovo)

(Invariato)

¹ La Cancelleria dello Stato o il Municipio nelle votazioni e nelle elezioni comunali con spoglio comunale custodisce il materiale di voto.

² In caso di ricorso, il materiale è trasmesso all'Autorità di ricorso.

Semplice adeguamento redazionale. Si sostituisce nel cpv. 2 Consiglio di Stato con Autorità di ricorso. Si pensi che nelle votazioni ed elezioni cantonali è il Gran Consiglio a decidere le contestazioni e successivamente il Tribunale federale. Conviene stabilire che il materiale di voto è "trasmesso". Le autorità inferiori non devono avere alcuna possibilità di interferire su un'eventuale possibilità di visionare le schede da parte dell'autorità di ricorso.

Art. 56 (nuovo)

(Invariato)

¹ Il materiale di voto è distrutto dopo un mese dal passaggio in giudicato della proclamazione dei risultati.

² I termini non decorrono in caso di ricorso.

³ Prima di procedere alla distruzione del materiale, di cui viene tenuto verbale, si deve constatare che il materiale non è stato manomesso.

⁴ Se sorgono sospetti sulla manomissione del materiale, l'autorità competente per la custodia informa l'autorità competente per la proclamazione dei risultati, che prende le misure necessarie e informa il Ministero pubblico della Confederazione, in caso di votazioni federali ed elezione del Consiglio nazionale, e il Procuratore pubblico.

L'attuale articolo 56 oltre a essere sistematicamente discutibile (tre frasi senza

capoversi), è ambiguo. Parrebbe infatti che con la decisione dell'autorità cantonale di ricorso, le schede sono distrutte entro 30 giorni. Invece deve valere (e vale come ho potuto constatare personalmente) anche per il Tribunale federale. Grazie alla sospensione dei termini in caso di ricorso non ci sono più spazi alle interpretazioni. L'attuale legge contiene una lacuna laddove non regola che cosa va fatto nel caso in cui l'autorità per la custodia scopre che il materiale è stato manomesso. Si propone quindi il cpv. 4: non occorre che sia accertata la manomissione, ma bastano i sospetti. In questo caso l'autorità per la custodia deve informare l'autorità competente per la proclamazione (Ufficio elettorale comunale in caso di votazioni ed elezioni comunali con spoglio comunale; UCA negli altri casi), che deve informare il Procuratore pubblico. Se il materiale appare manomesso non va escluso il reato di frode elettorale. Essendo il reato di frode elettorale un crimine federale in caso di votazioni federali ed elezione del Consiglio nazionale, va in quel caso informato inoltre il MPC.

Art. 62 cpv. 1 (nuovo)

(Invariato)

¹ La Cancelleria dello Stato o nelle elezioni comunali il Municipio...

Per i motivi di cui all' art. 22 cpv. 2 è opportuno delegare alla Cancelleria dello Stato, la mansione di esaminare le liste. L'attuale procedura con decisione del Consiglio di Stato e ricorso allo stesso Consiglio di Stato era stata definita "infelice" pure dal Governo. Il Consiglio di Stato può sempre essere adito su ricorso. Contro lo stacco di una lista o di un candidato resta infatti sempre a disposizione il ricorso contro gli atti di procedura preparatoria al Consiglio di Stato (art. 163 LEDP).

Data la particolarità dell'esame il Consiglio di Stato rimane comunque competente a esaminare l'eleggibilità di candidati al Governo condannati alla reclusione o alla detenzione.

A livello comunale la competenza dev'essere data all'intero Municipio e non al solo Sindaco. In occasioni precedenti i giudizi dei Sindaci hanno dimostrato una certa parzialità secondo il colore politico, specialmente per la denominazione di liste. Insomma la delega al solo Sindaco non ha dato buona prova di sé. Coinvolgendo l'intero corpo ciò non dovrebbe più accadere.

Art. 64 (modifica)

(invariato)

Ogni candidato può dichiarare alla Cancelleria dello Stato nelle elezioni cantonali e al Municipio nelle elezioni comunali....

Rettifica redazionale in seguito alla modifica di cui all'art. 62 cpv. 1

Art. 163 cpv. 5 (nuovo)

(invariato)

⁵ Gli atti del Consiglio di Stato e dell'ufficio cantonale di accertamento non sono impugnabili con ricorso contro gli atti di procedura preparatoria.

Viste le deleghe alla Cancelleria dello Stato, per maggior chiarezza conviene stabilire che d'ora in poi un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione dello stesso Consiglio di Stato è escluso. Resta comunque a disposizione il ricorso al Tribunale federale, per prassi gratuito, rispettivamente al Consiglio federale o al Consiglio nazionale, anch'essi esenti da spese. Evidentemente nelle operazioni preliminari (costituzione degli uffici cantonali di spoglio e determinazione del loro funzionamento) l'ufficio cantonale di accertamento, composto di tre giudici supremi cantonali, deve rimanere sovrano a tutti gli effetti. Ogni ricorso cantonale va dunque escluso. Si pensi inoltre alle elezioni del Consiglio di Stato in cui gli uscenti si ricandidano. l'UCA non dev'essere posto nel timore di subire manovre da parte degli uscenti consiglieri di Stato al fine di accaparrarsi più voti o stabilire un funzionamento dello spoglio a loro più favorevole.

II. Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Toccando anche di riflesso le norme per l'elezione del Consiglio nazionale, la presente modifica va sottoposta all'approvazione federale (art. 38; ufficio cantonale di accertamento composto di soli giudici; deleghe alla Cancelleria dello Stato). Il 1° gennaio 2007 si rivela il momento ideale per l'entrata in vigore di questa novella. Essa sarebbe operativa già dalle prossime elezioni cantonali, limitatamente all'ammissione dei delegati agli uffici cantonali di spoglio, e i comuni avrebbero tutto il tempo per ancorare nel regolamento la modalità di spoglio per le comunali dell'aprile 2008.